

Repertorio n.3256

Raccolta n.2480

Assemblea Straordinaria dell'associazione

ASSOCIAZIONE GUIDE INTERPRETI ACCOMPAGNATORI

TURISTICI PIEMONTE

SIGLABILE G.I.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici dicembre duemilanove.

In Torino, via Massena, 20 presso l'Associazione ASCOM, ad ore quindici e minuti trenta.

Avanti a me dottor Enrico Prever, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente la signora:

Carla Rigazzi, nata a Torino l'11 febbraio 1961, domiciliata in Oulx (TO), via dei Laghi 41, codice fiscale RGZCRL61B51L219N, nella sua qualità di presidente dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE GUIDE INTERPRETI ACCOMPAGNATORI TURISTICI PIEMONTE" siglabile "G.I.A", con sede in Torino, via Massena 20, codice fiscale 97559930017.

La comparente, della cui identità personale sono certo, mi chiede di dare atto di quanto segue:

premette la comparente

- che con atto a rogito notaio Giovanni Picco di Torino in

data 26 novembre 1975 rep. n. 57160 reg. Torino 3 dicembre  
1975 n. 33239 vol 1308 è stata costituita l'associazione "  
ASSOCIAZIONE GUIDE INTERPRETI ACCOMPAGNATORI TURISTICI  
PIEMONTE ", siglabile "G.I.A.", con sede in Torino, via  
Massena 20.

ciò premesso

la comparente mi dichiara che è stata convocata per questo  
giorno ora e luogo l'assemblea straordinaria dell'associazione  
GIA per la discussione del seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo statuto

Io notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, nella sua qualità  
predetta e su designazione unanime degli intervenuti, la  
signora Carla Rigazzi la quale,

dato atto

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai  
sensi dello statuto sociale

- che sono presenti, in proprio, gli associati indicati nel  
foglio che si allega sub **A**

- che sono presenti, per deleghe regolarmente formate i soci  
indicati nel medesimo foglio che si allega sub A

- che risultano assenti i soci indicati nell'allegato...

- che risultano pertanto presenti numero sessantadue associati in proprio e per delega su un totale di centootto soci
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona dei signori Carla Rigazzi, Presidente, Emanuela Moroni e Paolo Camera, vice-presidenti, Rossano Boscolo, Tesoriere, Luciano Di Muro e Marco Villata, Consiglieri.
- che non è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti
- che l'assemblea risulta pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.14 dello statuto

dichiara

validamente costituita, ai sensi dello statuto, l'assemblea straordinaria dell'associazione e apre la discussione.

Passando allo svolgimento dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che consigliano di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo compatibile con le normative che via via si sono susseguite in materia di enti non commerciali e per renderlo più aderente alla struttura effettiva che l'associazione ha assunto con il passare del tempo, ed approvare conseguentemente il nuovo testo di statuto che era stato già trasmesso in bozza ai soci in previsione dell'assemblea.

In particolare, il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del nuovo statuto:

- verrebbe modificata la normativa circa l'individuazione dell'indirizzo della sede che, sempre in Torino, potrebbe venir trasferita in base a semplice delibera del Consiglio Direttivo

- verrebbe ampliato e precisato lo scopo sociale, fermo restando l'ambito di attività dell'associazione

- verrebbero poste nuove norme relative al patrimonio, all'ordinamento, all'amministrazione, nonché ai diritti ed obblighi degli associati ed alle condizioni della loro ammissione ed esclusione.

Il Presidente termina quindi la sua esposizione invitando l'assemblea ad approvare il seguente ordine del giorno deliberativo del quale, su sua richiesta, io notaio dò lettura:

"L'assemblea delibera di addvenire ad una revisione generale dello statuto e di approvare, conseguentemente, il seguente nuovo testo dello statuto sociale che riporta tutte le modifiche deliberate:

#### STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1°) - E' costituita l'associazione di categoria "Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici Piemonte" con denominazione siglabile "G.I.A.".

Art. 2°) - L'associazione ha carattere regionale e sede in Torino. Per semplice deliberazione del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita nell'ambito del Comune di Torino. A singoli soci operanti presso le altre province del Piemonte potranno essere attribuiti compiti di coordinamento delle attività sociali nei rispettivi ambiti territoriali, tenuto conto delle esigenze degli associati e dello sviluppo dell'attività associativa nell'ambito dei fini prefissati.

Art. 3°) - L'associazione ha per scopo:

- a) la tutela delle categorie professionali del turismo rappresentate in tutti i campi e a tutti i livelli, ivi compresa la rappresentanza e l'assistenza di tali categorie, singolarmente e collegialmente, nelle loro vertenze e controversie inerenti la professione;
- b) il riconoscimento e la valorizzazione dell'identità professionale e culturale delle categorie rappresentate;
- c) il rispetto e la salvaguardia della deontologia e dell'etica professionale dei Soci;
- d) lo studio e la soluzione dei problemi di categoria dei

professionisti del turismo;

e) l'aggiornamento professionale e il miglioramento della professionalità dei propri soci;

f) la promozione delle attività turistiche e culturali che abbiano attinenza con le professioni rappresentate, con il fine di accrescere lo sviluppo del settore e le opportunità di lavoro;

g) la collaborazione con operatori ed enti pubblici del settore turistico.

Art. 4°) - L'associazione è apolitica, indipendente, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa può aderire, nel rispetto del presente Statuto, ad associazioni, confederazioni o federazioni nazionali o estere operanti con scopi analoghi.

#### SOCI

- Art. 5°) - Sono soci le persone fisiche di ambo i sessi che, avendo superato l'esame abilitante all'esercizio della professione di guida turistica e/o di interprete turistico e/o di accompagnatore turistico ai sensi della normativa vigente ed essendo iscritte nell'elenco di almeno una di tali professioni presso una delle Province della Regione Piemonte, aderiscono all'Associazione. L'ammissione di nuovi soci viene disposta dal Consiglio Direttivo **secondo le modalità previste**

**dal Regolamento interno che verrà depositato presso la sede sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta**

Il numero dei soci è illimitato. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.

Art. 6°) - La qualità di socio dell'associazione si perde:

- per dimissioni
- per decesso
- per esclusione dovuta a morosità nel versamento delle quote sociali, a violazioni in genere dello Statuto o del Regolamento, a comportamento lesivo del prestigio dell'associazione o in contrasto con le deliberazioni legalmente assunte dall'associazione stessa e alla perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione a socio.

L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Probiviri. Il socio prima della esclusione dovrà in ogni caso essere ammesso a difendersi davanti il Collegio stesso, e potrà in ogni caso ricorrere all'Assemblea contro la decisione da questo assunta.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7°) - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e contribuire a determinarne le scelte e gli orientamenti;
- partecipare all'Assemblea e votare direttamente o per delega;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione, previa richiesta scritta, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e richiederne, a proprie spese, copia personale.

Il diritto di voto non può essere escluso.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo o, in mancanza di previsione, entro il secondo mese dell'anno. La quota associativa ha validità almeno annuale; è infatti esclusa una partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 8°) - Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività svolte per conto dell'Associazione, nei limiti del mandato ricevuto.



## PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9°) - Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione e dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi versati dai soci a qualsiasi titolo;
- dai contributi di enti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti dalle attività dell'associazione, comprese quelle di tipo commerciale, purchè queste ultime siano accessorie e funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- dai lasciti e dalle erogazioni a favore dell'Associazione;
- da ogni altra entrata, compatibile con la natura delle attività sociali, che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

La quota associativa non è trasmissibile, neanche a causa di morte, e non è rivalutabile.

E' fatto divieto ai Soci di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili associativi saranno di anno in anno rimessi a nuovo e saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di marzo dell'anno successivo; il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea entro il successivo mese di aprile. Prima di essere approvato, il bilancio deve restare depositato presso la sede almeno 15 giorni prima dell'assemblea perchè i soci possano consultarlo; una volta approvato, sarà trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, insieme al verbale di approvazione.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 10°) - L'associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o da cinque o da sette membri, eletti dall'Assemblea, per la durata di due anni. Il numero dei componenti verrà determinato dall'Assemblea ad ogni rinnovo, prima di procedere alle elezioni.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla loro

sostituzione, comunicandolo alla prima Assemblea utile, tramite cooptazione; al fine della cooptazione dovranno essere scelti preventivamente quelli fra i soci candidati e non eletti in occasione della nomina del Consiglio in carica, secondo l'ordine delle preferenze ottenute; a parità di preferenze, sarà preferito il socio con maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale. Nel caso in cui non via siano soci non eletti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione senza vincolo alcuno.

L'Assemblea può deliberare, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, che a seguito delle dimissioni o del decesso di uno o più membri dello stesso non si proceda alla loro sostituzione, purchè il numero di consiglieri non scenda sotto il minimo di tre.

Qualora, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri originariamente eletti dall'assemblea si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo si ritiene decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 11°) - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea. Esso nomina inoltre un vice-presidente, un segretario, un tesoriere. Le cariche di vice-presidente, segretario e tesoriere sono

cumulabili. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In sua assenza tali funzioni competono **al vice-presidente**.

Ai membri del Consiglio non sono dovuti compensi salvo che in forma simbolica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a fronte di attività effettuate che abbiano comportato un impegno particolarmente rilevante, secondo criteri definiti dal Regolamento. Compensi analoghi possono essere riconosciuti anche a soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo. L'erogazione di compensi può essere effettuata da parte del Consiglio Direttivo a favore di propri membri o di altri soci previa deliberazione assunta dall'Assemblea .

Art. 12°) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni trimestre.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di quest'ultimo viene presieduto dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13°) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

In particolare esso:

- predispone il piano di attività annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- accetta e riscuote a mezzo del tesoriere le quote ed i proventi vari dell'Associazione, destinandoli secondo le condizioni e le direttive fissate dall'Assemblea dei soci;
- dirige e coordina le attività intraprese dall'Associazione nel perseguimento dei suoi fini;
- predispone il Regolamento interno o le modifiche dello stesso, in applicazione delle norme dello Statuto, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- definisce nel Regolamento struttura, funzioni ed organizzazione delle sedi staccate, delle sezioni e delle

delegazioni;

- nomina delegati provinciali o di zona, laddove se ne ravvisi la necessità per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- nomina e designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi, istituti, associazioni e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o risulti opportuna;

- propone le modifiche dello Statuto.

#### RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 14°) - La firma e la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente. Per singoli atti può essere attribuita la rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo con deliberazione specifica.

#### ASSEMBLEA

Art. 15°) - L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e nei confronti dei quali non vi siano provvedimenti di sospensione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale; la convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure può essere richiesta al Consiglio Direttivo da soci che costituiscano

almeno un quarto della campagine totale.

Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazioni dovute, le stesse possono essere effettuate dal Collegio dei probiviri; in tal caso il Consiglio Direttivo si considera decaduto e l'Assemblea così convocata delibera anche sulla sua sostituzione.

La convocazione avviene in forma scritta, in formato cartaceo o elettronico, mediante qualsiasi strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; la convocazione è diretta a ciascun socio al domicilio o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

La comunicazione di convocazione deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 16°) - L'Assemblea delibera:

- annualmente sul bilancio consuntivo e preventivo
- ogni due anni sulla nomina con votazione a scrutinio segreto dei membri del Consiglio Direttivo, e dei membri del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea può inoltre provvedere direttamente alla nomina del Presidente del Consiglio

Direttivo oppure può stabilire che lo stesso venga nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i suoi membri.

- sulle direttive generali e sui regolamenti dell'Associazione; fissa quote sociali ed eventuali contributi straordinari, nonché, in genere, sulle questioni all'ordine del giorno ad essa demandate per legge o per Statuto

- sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione

Art. 17°) - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci purché in regola con le quote, i quali possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo; i membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe per le assemblee per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni sulle responsabilità di membri del Consiglio stesso.

Nessun socio può avere più di due deleghe.

Art. 18°) - L'Assemblea si intende regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero



dei presenti, salvo che per le modifiche dello Statuto e per la deliberazione di scioglimento, che dovranno essere approvate con le presenze e le maggioranze previste ai successivi articoli 22 et 23.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in mancanza anche di questo, da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario; il verbale viene trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, che può essere liberamente consultato dai soci i quali possono anche, a loro spese, ricavarne copie od estratti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice.

Ogni socio dispone di un solo voto.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19°) Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo; qualora nominato, è composto di tre membri eletti

dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo; verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20°) - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri e dura in carica due anni.

I Probiviri non possono essere Consiglieri e sono chiamati a deliberare in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, nonché sulle controversie interne. Spetta loro **decidere dell'esclusione** dei soci, fatto salvo in questo caso il diritto del socio a ricorrere all'Assemblea.

Art. 21°) - I Probiviri non possono ricevere alcun compenso per le funzioni loro attribuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, sempre nei limiti del mandato ricevuto.

#### MODIFICA ALLO STATUTO

Art. 22°) - Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci. La modifica è deliberata dall'Assemblea; l'Assemblea sarà

considerata validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La modifica deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

#### SCIoglIMENTO

Art. 23°) - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nominerà i liquidatori, attribuendone i poteri

I liquidatori provvederanno alla liquidazione del patrimonio, con devoluzione dell'eventuale residuo ad una associazione avente scopi analoghi, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in ottemperanza al disposto dell'art. 148 comma 8 lett. b DPR 917/86.

#### CONTROVERSIE

Art. 24°) - Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei probiviri, i quali giudicheranno ex bono et

aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile salvo i casi espressamente previsti di ricorso alla decisione dell'Assemblea.

\*\*\*\*\*

Messo in votazione l'argomento all'ordine del giorno l'assemblea, con voto palese, espresso per alzata di mano, all'unanimità lo approva, come accertato dal Presidente.

Più nulla essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea ad ore sedici e minuti cinque.

Ho letto quest'atto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono, dispensandomi la lettura dell' allegato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, quest'atto è steso per diciannove facciate sin qui di cinque fogli.

In originale firmato:

CARLA RIGAZZI

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO

